



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

1515

17/04/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 18/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 2167.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 26/04/2021, il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'istanza del 03/04/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 11298/23, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 65 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 02/05/2023, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di maggio: giorni 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31;
mese di giugno: giorni 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29;
mese di luglio: giorni 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27;
mese di agosto: giorni 01, 02, 03, 08, 09, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31;
mese di settembre: giorni 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28.

VISTO il nulla-osta della Reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente dalla quale si evince che:

- il dipendente è l'unico figlio convivente con la madre;

- il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;
- il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs. n.151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del D.Lgs. n.151 del 26/03/2001 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n.151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, non ha mai usufruito di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda del dipendente può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 65 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/05/2023 al 28/09/2023, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

 mese di maggio: giorni 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31;

 mese di giugno: giorni 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29;

 mese di luglio: giorni 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27;

 mese di agosto: giorni 01, 02, 03, 08, 09, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31;

 mese di settembre: giorni 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

05,12, 19 e 26 maggio; 05, 09, 16, 23 e 30 giugno 2023; 07, 14, 21 e 28 luglio 2023; 04, 11, 18 e 25 agosto 2023; 01, 08, 15, 22 e 29 settembre 2023.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una conseguenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 65 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/05/2023 al 28/09/2023, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di maggio: giorni 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31;
mese di giugno: giorni 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29;
mese di luglio: giorni 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27;
mese di agosto: giorni 01, 02, 03, 08, 09, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31;
mese di settembre: giorni 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

05,12, 19 e 26 maggio; 05, 09, 16, 23 e 30 giugno 2023; 07, 14, 21 e 28 luglio 2023; 04, 11, 18 e 25 agosto 2023; 01, 08, 15, 22 e 29 settembre 2023.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una conseguenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;
Alla Segretaria Generale;
All'Ufficio "Albo Pretorio";
Alla Reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Alla Reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” - Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

La Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)
Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

La Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)
Firmato digitalmente